

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1

E' costituita ai sensi dell'art. 113 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche una società per azioni con la denominazione "C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A.." o, in forma di dicitura abbreviata "CIT S.P.A.".

La società regola il proprio funzionamento con il presente statuto.

ART. 2

La società ha sede legale nel Comune di Novi Ligure (AL).

Con le formalità previste dalle legge potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza.

Lo spostamento della sede legale - e delle eventuali sedi secondarie già istituite - nell'ambito dello stesso comune è di competenza dell'organo amministrativo, che ha l'obbligo di comunicare al Registro Imprese ed ai soci il nuovo indirizzo.

ART. 3

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 4

La società ha per oggetto l'attività di:

- gestione dei servizi di trasporto pubblico di cose e persone

sia per conto terzi che per conto proprio ed ogni attività collaterale comunque connessa, ivi inclusi i servizi di noleggio da rimessa, i trasporti scolastici ed i parcheggi;

la società potrà altresì gestire le attività di cui sopra direttamente in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare dette attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci;

- commercio all'ingrosso ed al minuto di cofani mortuari, articoli funerari e mortuari vari, annunci funebri ed affissioni, addobbi floreali, fiori freschi e secchi, manutenzione cimiteri, tombe private e cappelle, apertura e chiusura loculi, trasporti funebri, pratiche per servizi funebri, inumazioni, esumazioni, traslazioni, recuperi salme, servizi cimiteriali vari non precedentemente contemplati da effettuarsi in forma fissa e/o ambulante;

- effettuazione di lavori edili, infrastrutturali ed impiantistici in genere, inerenti strutture civili, industriali, logistiche e viarie, opere edili viarie, stradali, ferroviarie, fluviali, portuali ed aeroportuali;

- realizzazione, gestione ed esercizio di linee auto-ferrometro-tramviarie o di centri logistici ed intermodali.

Potrà anche effettuare per conto proprio o per conto terzi qualsiasi attività di trasporto beni, anche strumentali, che formino oggetto dell'attività propria nonché assumere e conce-

dere mandati, rappresentanze ed agenzie comunque utili al raggiungimento dei propri fini.

La società potrà inoltre effettuare o concedere lo sfruttamento di brevetti, marchi ed invenzioni industriali, altrui o propri, attinenti all'oggetto sociale, effettuare accordi di carattere tecnico o commerciale con altre ditte o società sotto qualsiasi forma.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, bancarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie od utili e quindi strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, partecipare ad appalti, licitazioni private, trattative private, appalti concorso e altre procedure contrattuali di evidenza pubblica, presentare le relative istanze, dichiarazioni e documentazioni e stipulare i relativi contratti, stipulare contratti di "leasing" e "lease back" anche immobiliari, stipulare mutui e/o aperture di credito e/o finanziamenti di qualsiasi genere, anche ipotecari, con garanzie su beni propri o di terzi, richiedere fidi e/o castelletti bancari, rilasciare garanzie reali e/o personali e/o fidejussioni anche in favore di terzi, stipulare contratti di associazione temporanea d'impresе, partecipare alla costituzione di consorzi o aderire a consorzi, assumere partecipazioni ed interessenze in società e/o consorzi e/o altri soggetti sia italiani che stranieri, la cui attività od oggetto siano analoghi od affini o comunque connessi all'oggetto sociale.

Sono escluse in ogni caso, le attività riservate a professionisti iscritti ad Albi ex L. n. 1815/1939 e successive modifiche ed integrazioni, e - conformemente all'art.11 D. LGS. 1/9/93 N.385, alla delibera C.I.C.R. 3/3/94 e alla Legge N.197/1991 e rispettive modifiche ed integrazioni - l'attività dell'esercizio del credito sotto qualsiasi forma, l'attività finanziaria in via prevalente o nei confronti del pubblico e non connessa con l'oggetto sociale e l'attività di sollecitazione del pubblico risparmio.

ART.5

La durata delle società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo delibera di anticipato scioglimento o proroga da parte dell'assemblea.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - RECESSO - AZIONI

ART. 6

Il capitale sociale è di Euro 433.000,00 (quattrocentotrentatremila virgola zero zero centesimi), rappresentato da n°. 100.000 (centomila) azioni del valore nominale di Euro 4,33 (quattro virgola trentatre centesimi) ciascuna.

Il suddetto capitale è stato fissato secondo quanto previsto dall'art. 115 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

I crediti derivati da finanziamenti soci alla società non sono

produttivi di interessi.

Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle azioni di cui sono titolari, nè la rinuncia da parte dei soci, nella citata proporzione, di crediti derivanti da precedenti finanziamenti, così come disposto dagli artt. 5 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n.597 e 55 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.598.

In ogni caso di aumento del capitale sociale è riservato agli azionisti il diritto di opzione nei modi e termini stabiliti dall'assemblea sempre assicurando le norme inderogabili di legge.

In ogni caso, fermo restando che la delibera relativa all'aumento di capitale oneroso deve essere adottata con le maggioranze previste all'art. 11 per le modifiche statutarie in genere, è espressamente stabilito che l'aumento di capitale oneroso per avere validità deve essere sottoscritto da almeno il 75% (settantacinque per cento) dei soggetti in quel momento soci, ancorché non necessariamente in proporzione alle partecipazioni possedute per eventuale cessione tra già soci di diritti di opzione. Non verificandosi la predetta condizione di validità l'aumento ancorché deliberato perderà ogni rilevanza e sarà considerato totalmente privo di effetti e come mai deliberato.

Il socio che intendesse vendere in tutto o in parte le proprie azioni o darle in garanzia o in usufrutto, dovrà darne comuni-

cazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a tutti i soci risultanti dal libro soci della società indicando il prezzo e le condizioni della cessione.

I soci avranno diritto di prelazione sia per l'acquisto che per la presa in garanzia o in usufrutto.

I soci destinatari dell'offerta dovranno pronunciarsi e dichiarare nello stesso modo la loro volontà all'offerente nel termine di giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione della lettera di offerta.

Nel caso che l'offerta venisse accettata da più soci le azioni del cedente verranno divise fra gli accettanti in misura proporzionale al numero di azioni da ciascuno di essi possedute.

Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.

Non costituiscono in ogni caso cause di recesso la proroga del termine della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante le generalità del socio, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto, il numero e la categoria delle azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso.

Essa deve essere spedita all'Organo Amministrativo a mezzo

lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza, entro i termini previsti dalla legge.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso devono restare depositate presso la sede sociale.

Il recesso non potrà comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'Organo Amministrativo deve determinare - sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione contabile - il valore delle azioni, nonchè redigere a norma dell'art. 2437-ter c.c., apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da depositare presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Qualora nessun socio abbia proposto contestualmente per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle azioni determinato dall'Organo Amministrativo da parte del so-

cio che ha esercitato il diritto di recesso, detto valore viene determinato, applicando i criteri di cui anzi, entro i 90 (novanta) giorni successivi tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvede anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c..

TITOLO III

ASSEMBLEE

ART. 7

Le assemblee dei soci, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

E' convocata sia presso la sede sociale che altrove purchè in Italia, dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - finché la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio - ai soci ed agli altri aventi diritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio risultante dal libro soci, con prova del ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In tale avviso potrà essere fissato il giorno dell'eventuale seconda convocazione.

Solo qualora la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio l'avviso dovrà essere pubblicato a norma dell'art 2366 2° comma c.c.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà costituirsi e deliberare anche senza formalità di convocazione quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ART. 8

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza dal vice Presidente o in mancanza da altra persona scelta dall'Assemblea stessa.

Un dirigente della società funge da Segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge.

Il presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea nonché la sua idoneità a deliberare e ne dirige la discussione e le operazioni di voto, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario che ne cura la tra-

scrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

Le votazioni nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie si svolgeranno nel modo che sarà indicato dal Presidente; le nomine alle cariche sociali o altri incarichi a persone sono fatte a scheda segreta.

Al Presidente dell'Assemblea compete la nomina di due scrutatori che potranno essere scelti tra i non azionisti.

ART.9

Possono intervenire all'assemblea degli azionisti gli iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni lavorativi prima di quello fissato dall'assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale e gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista avente diritto di intervenire all'assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altri azionisti, esclusi gli amministratori ed i dipendenti della società.

E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza.

L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci.

In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

ART. 10

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;

- nomina il Presidente del Consiglio di amministrazione, eventualmente il vice Presidente, gli Amministratori, i Sindaci ed il Presidente del collegio sindacale e ne determina il compenso;

- delibera su ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la società superiore al 40 % (quaranta per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;

- delibera sull'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi connessi a quelli oggetto della società o sulla dismissione di attività o servizi già esercitati, ferme restando le competenze in caso di modificazioni dell'oggetto sociale. Essa delibera sulla partecipazione a società di capitali, su rilevanti spese che impegnino la società per più esercizi successivi, sugli acquisti e le alienazioni immobiliari;

- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da esplicarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 c.c., il bilancio può essere approvato entro

centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di un terzo dei soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale ed in seconda convocazione con un quinto dei soci che rappresentino almeno il 33% del capitale sociale.

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria la società può dotarsi di regolamento per disciplinare lo svolgimento delle Assemblee.

L'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche non azionista ed eventualmente due scrutatori, scegliendoli fra gli azionisti presenti.

In ogni caso, le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

Nei casi previsti dalla legge, o qualora il Presidente lo ritenga opportuno, questi designa un Notaio che redigerà il verbale dell'Assemblea. In tal caso, non è necessaria la presenza del Segretario.

ART.11

L'assemblea straordinaria delibera le modifiche di Statuto, la

proroga e lo scioglimento della società, la nomina ed i poteri dei liquidatori e quant'altro previsto dalla legge.

L'assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

Essa delibera (salvo casi particolari di statuto) in prima convocazione con il voto favorevole di un terzo dei soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di un quinto dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Nel solo caso di delibera che intenda modificare il settimo capoverso dell'art. 6 di questo statuto - afferente condizione di validità degli aumenti di capitale onerosi - la stessa dovrà essere adottata, **in qualunque convocazione con voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei soci.**

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

ART.12

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non superiore al numero massimo stabilito dalla legge in relazione alle caratteristiche della società a tal fine rilevanti, in particolare in relazione alla titolarità delle partecipazioni azionarie ed al capitale sociale.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo massimo previsto dalla legge, anche in relazione alle caratteristiche della società a tal fine rilevanti, e sono rieleggibili.

La nomina dei consiglieri avviene secondo il seguente procedimento:

- a) ciascun socio potrà presentare una lista di uno o più candidati contraddistinti da numeri crescenti in un numero massimo pari a quello dei nominandi;
- b) ciascun socio potrà votare per una sola lista;
- c) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro, ecc., fino ad un numero pari a quello dei nominandi;
- d) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine della stessa prevista e verranno disposti in graduatoria decrescente;
- e) risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;
- f) si può essere candidati in una sola lista;
- g) in caso di parità di quoziente sarà preferito il candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età;
- h) ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile i Sindaci dei Comuni soci con popolazione inferiore a 2.500 (duemilacinquecento) abitanti, calcolati all'ultimo censimento, hanno comunque

diritto di nominare, collettivamente ed in accordo tra essi, un componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea può eleggere tra i suoi membri un vice Presidente. Può inoltre conferire speciali incarichi oltre che al Presidente ed ai Consiglieri, al Direttore Generale.

In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente fa le veci il Consigliere più anziano di età. Un dirigente della società funge da Segretario del Consiglio.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione in conformità di quanto previsto dall'art. 2386 del Codice Civile. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei consiglieri si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ART.13

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori dalla sede sociale purchè in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente di loro iniziativa o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte per lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettro-

nica da spedire a ciascun amministratore ed a ciascun membro del Collegio Sindacale almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purchè la convocazione avvenga, tramite i mezzi indicati, almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle riunioni. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in mancanza delle suddette formalità, se sono presenti tutti i membri dell'organo stesso nonchè i sindaci effettivi.

Il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, fissa l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, ne coordina i lavori e provvede affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

ART.14

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche tra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare di verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza

e dal Segretario.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

ART.15

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto per legge o in base al presente Statuto è riservato in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

ART.16

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che verrà deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente e resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.

TITOLO V

RAPPRESENTANZA SOCIALE

ART.17

La rappresentanza della società verso terzi spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nei casi di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

Il Presidente inoltre rappresenta la società in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

DIRETTORE GENERALE

ART.18

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale con mandato della durata di cinque anni, rinnovabile.

Il Consiglio di Amministrazione determina inoltre le modalità di sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza o di impedimento o di vacanza del posto.

Al Direttore Generale compete la responsabilità operativa della società ed in particolare, avvalendosi della struttura della società:

- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo sulla base anche dei risultati economici raggiunti;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema di Bilancio e delle relazioni programmatiche e previsionali;
- può formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;

- partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne esegue o ne fa eseguire dalla struttura le deliberazioni;

- dirige il personale della società e provvede, nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti, alle assunzioni sia a tempo determinato che a tempo indeterminato; adotta altresì i provvedimenti necessari nei confronti del personale;

- provvede, nei limiti posti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, agli appalti ed all'acquisizione delle forniture e dei servizi necessari al funzionamento normale della società.

Il Direttore Generale può essere revocato per giusta causa o per giustificati motivi che dovranno essere indicati esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE - REVISORE CONTABILE

ART.19

Il Collegio sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti.

IL Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. Nel caso di sua morte, rinuncia o decadenza, la Presidenza del Collegio è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal sindaco più anziano.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere

identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Finché la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

In tal caso i sindaci dovranno essere scelti tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Diversamente, il controllo contabile della società è esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione a norma di legge.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.

TITOLO VIII

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

ART.20

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, con l'intervento del Collegio sindacale, provvederà alla compilazione del bilancio da sottoporre all'assemblea degli

azionisti, secondo le disposizioni di legge.

ART.21

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art.2430 del Codice Civile e previa deduzione del 45% (quarantacinque per cento) quale riserva straordinaria, saranno destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.

ART.22

Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito che saranno indicati dall'assemblea medesima.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 23

In caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta

la rappresentanza della società;

c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) determina i poteri in conformità alla legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;

e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;

f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.24

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci fra loro, fra i soci e la società, tra i soci e gli organi sociali o i liquidatori, fatta eccezione per quelle riservate dalla legge alla cognizione del giudice ordinario, sarà sottoposta al giudizio di un collegio di tre arbitri rituali, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Alessandria.

Il collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto.

ART.25

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto
si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali
in materia.

Novi Ligure, 19 Novembre 2007

In originale firmato:

ROMANO CABELLA

MARCO LANZAVECCHIA NOTAIO